

Allegato B)

Linee guida per lo svolgimento dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale – anno scolastico 2020/2021.

La Regione garantisce la realizzazione di interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, fermo restando che è onere dei Comuni, ai sensi dell'art.6 comma 1-bis L.R. 19/2007, garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti. Gli interventi, realizzati per l'inclusione scolastica sulla base dei progetti individuali, sono volti a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che gli studenti possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di limitazioni visive e uditive. I progetti individuali tengono conto delle indicazioni provenienti dai Servizi sociali dei Comuni, dagli specialisti e dalle diverse realtà che, a vario titolo, si occupano dei bambini e dei ragazzi con disabilità sensoriale (istituti scolastici, aziende socio-sanitarie territoriali, ecc.), al fine di promuovere una cultura di effettiva inclusione. Lo studente con disabilità sensoriale ha diritto agli interventi e ai servizi in relazione alla natura e alla consistenza della limitazione delle funzioni, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

Destinatari Sono destinatari degli interventi di assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e materiale didattico speciale, gli studenti residenti in Lombardia o in altri comuni, ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale designato dal Tribunale competente), frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia, esclusa la sezione primavera che rientra nella sperimentazione nidi di cui alla DGR n. XI/2426/2019, all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale di secondo ciclo e in possesso di certificazione di disabilità sensoriale e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione (Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011). Sono definiti disabili sensoriali:

- a. studenti con disabilità visiva, e precisamente:
 - persone affette da cecità assoluta (art. 2, legge 138/2001);
 - persone affette da cecità parziale (art. 3, legge 138/2001);
 - persone ipovedenti gravi (art. 4, legge 138/2001);
 - persone ipovedenti medio-grave (art. 5, legge 138/2001);

- persone affette da cecità assoluta o parziale o ipovisione grave, con disabilità plurime;

b. studenti sordi, quali nello specifico:

- persone affette da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Rif. Legge 26 maggio 1970, n. 381 art. 1);
- persone affette da ipoacusia con perdita uditiva superiore a 60 dB da entrambe le orecchie (Decreto del Ministro della Sanità - 5 febbraio 1992), pur corretta da protesi acustica.

Sono definiti disabili sensoriali con pluridisabilità ai fini dell'accesso ai servizi di supporto all'inclusione scolastica, gli studenti che presentano doppia disabilità sensoriale o copresenza di una disabilità sensoriale con altra tipologia di disabilità. A tal proposito si specifica che la pluridisabilità si deve evincere dal Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011. Come noto, gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n.66/2017, definiscono nuove modalità per l'accertamento dello stato di "Alunno con disabilità", la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell'ambito del profilo di funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si segnala pertanto di tener conto che tali disposizioni saranno operative nel momento in cui saranno approvate nuove indicazioni integrative/correttive da parte del Consiglio dei Ministri.

Interventi Specifici

Il servizio è realizzato da figure professionali con adeguata esperienza e/o formazione (secondo i criteri definiti nell'ambito della DGR n.XI/1567/2019) che supportano lo studente con disabilità sensoriale nelle diverse attività al fine di completare, integrare e sviluppare il relativo percorso di crescita e autonomia, evitando svantaggi nel processo di apprendimento, nell'inclusione scolastica e nella socializzazione. L'assistente alla comunicazione deve integrare la propria attività a quella delle altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, assistente per l'autonomia e personale ATA), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di intervento. Le azioni dell'assistente alla comunicazione si realizzano nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico, con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti nel processo di integrazione e inclusione, secondo un modello di partecipazione attiva. Il servizio è svolto, prevalentemente a scuola e, laddove previsto nel Piano Individuale, anche al domicilio. Il Piano Individuale deve indicare, anche

in raccordo con la scuola, l'ammontare delle ore da effettuare in classe e al domicilio. A tal proposito, si sottolinea che gli interventi di inclusione scolastica erogati in ambito scolastico sono finalizzati, oltre che al raggiungimento delle competenze formative, anche all'integrazione complessiva con il sistema scolastico (relazione tra studenti e tra studenti e docenti), pur se con impegno quantitativo commisurato alla fascia d'età degli alunni e studenti. Si precisa inoltre che l'attività svolta al domicilio è finalizzata ad accompagnare l'alunno/studente nelle attività di apprendimento scolastico didattiche, pertanto non sono ammissibili altre e diverse attività. In tal senso, contesti diversi dall'abitazione della famiglia sono da circoscrivere a particolari situazioni che rendono inopportuno il domicilio per svolgere le attività didattiche, che devono essere comunque realizzate in contesti adeguati (es. biblioteca o luoghi simili).

a) Assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva e uditiva

L'assistente alla comunicazione in possesso di: > almeno uno dei titoli previsti dalla DGR n. X/1567/2019;

> attestati comprovanti percorsi di formazione nell'ambito della disabilità uditiva/visiva; > esperienza almeno triennale nella disabilità sensoriale, preferibilmente con conoscenza delle principali modalità comunicative (es. linguaggio verbale, LIS, CAA, comunicazione totale);

In caso di disabilità visiva:

- condivide e sostiene la metodologia per le attività scolastiche demandate a casa;
- favorisce lo sviluppo dell'autonomia personale nello studio e nella gestione di sé;
- supporta lo studente nel processo di conoscenza dell'ambiente;
- condivide con la famiglia il processo di crescita e autonomia globale dello studente nell'ambito delle attività didattiche;
- si rapporta con il tiflogo, di riferimento per le diverse attività in essere;
- si pone come mediatore attivo nel favorire l'approccio e la conoscenza di informazioni, materiali e documenti, non immediatamente o poco fruibili dalla persona con disabilità visiva;
- prepara materiali, quando necessario, di uso immediato per situazioni di studio contingenti;
- si raccorda con gli enti erogatori scolastici, il tiflogo e la famiglia;
- collabora con il personale docente e non docente della scuola.

In caso di disabilità uditiva:

- collabora alla stesura del piano educativo individualizzato (PEI);
- stabilisce un corretto rapporto con le famiglie;
- facilita la comunicazione dello studente con gli insegnanti e i compagni di classe;
- favorisce l'integrazione dello studente all'interno della classe e del contesto

scolastico;

- favorisce l'acquisizione da parte dello studente di un metodo di studio quanto più possibile autonomo;
- rende accessibile allo studente l'insieme dei contenuti didattici e le informazioni attraverso la lingua dei segni italiana (LIS), l'ISE (Italiano Segnato Esatto) o la labializzazione;
- media nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- collabora con il personale docente e non docente della scuola e partecipa agli incontri organizzati dalla scuola con la famiglia;
- utilizza le strategie più adeguate derivanti dalla conoscenza e della psicologia evolutiva nel campo della sordità e della psicologia dell'età evolutiva per accrescere le competenze comunicative dello studente ed accogliere le sue esperienze emotive e relazionali.

L'assistente alla comunicazione svolge il servizio per un numero minimo di 3 ore settimanali, a meno che non vi sia esplicita e motivata rinuncia da parte della famiglia, riportata nel Piano Individuale sottoscritto dalla stessa, e per un numero massimo di 10 ore settimanali. Il costo orario dell'Assistente alla comunicazione, dedicato al singolo intervento non può essere superiore a € 21,00/h (IVA inclusa) per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione, per i corsi di istruzione e formazione professionale ed un numero massimo di 38 settimane per la scuola dell'infanzia, salvo un diverso numero delle settimane che verranno stabilite dal nuovo calendario scolastico. Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo per un massimo

di 15 ore (fermo restando il rispetto del tetto massimo del valore del PI pari a € 6.700,00 o € 7.900,00)

b) Consulenza tiflogica La consulenza tiflogica/tifloinformatica deve essere sempre prevista in ogni Piano Individuale come intervento di carattere pedagogico, didattico e informatico; ha l'obiettivo di offrire a tutte le figure coinvolte nel processo educativo dello studente con disabilità visiva (studente, scuola e famiglia) la possibilità di individuare e acquisire metodologie e criteri didattici e operativi atti a favorirne un efficace percorso educativo e di apprendimento, sviluppando al meglio le proprie possibilità. L'intervento di consulenza tiflogica è condotto dal tiflogo, pedagoga specializzato nelle aree educative che svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curricolari all'effettiva potenzialità di apprendimento dello studente con disabilità visiva. A tal fine, traduce e adatta la didattica, comune a tutti gli allievi, in tiflodidattica, comune a tutti e all'allievo che non vede. Il tiflogo svolge una funzione operativa di

confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curricolari alla effettiva potenzialità di apprendimento dell'allievo con disabilità visiva.

Il tiflogo, partendo dalla diagnosi funzionale, dal piano dinamico funzionale e dall'osservazione dello studente, svolge le seguenti funzioni:

- fornisce indicazioni utili e coerenti alla definizione del PEI;
- interviene con indicazioni/suggerimenti metodologici didattici e operativi nella conduzione delle attività scolastiche volte a favorire lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
- fornisce supporti, materiali e sussidi tiflodidattici coerenti con il percorso della scuola e dello studente;
- introduce e sviluppa il percorso formativo dello studente in ambiente tecnologico (tifloinformatico) per i diversi gradi della scuola, in relazione al relativo livello di istruzione;
- fornisce indicazioni, suggerimenti e consigli alla famiglia dello studente.

Lo standard del servizio di consulenza tiflogica è rappresentato nella sottostante tabella, nella quale viene indicato il numero minimo e massimo di ore da garantire da parte del tiflogo, a meno che non sia stata valutata, da parte di ATS, la richiesta di rinuncia al servizio tiflogico all'interno del Piano Individuale, sottoscritto dalla famiglia:

Ordine scuola Numero minimo e massimo ore per anno scolastico

Infanzia 16 - 32

Primaria 16 - 32

Secondaria I grado 16 - 32

Secondaria II grado 12 - 28

Il costo orario medio del tiflogo dedicato al singolo intervento è pari ad € 40,00/50,00 h (IVA inclusa). Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi

di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo, fino ad un massimo di 4 ore. (fermo restando il tetto massimo del PI pari a € 6.700. o € 7.900)

c) Fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo Si precisa che a carico dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica non possono essere inclusi materiali e strumenti acquisibili attraverso altri contributi Regionali o ausili a carico del Fondo sanitario (es. nomenclatore tariffario). Il servizio, è destinato a studenti con disabilità visiva e uditiva che frequentano la scuola dell'Infanzia, gli istituti scolastici di primo e secondo ciclo e formativi e consiste nella fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo in base al percorso scolastico e ai bisogni individuali dello studente, come di seguito specificato:

per gli studenti non vedenti/ipovedenti:

- materiale (tiflo) didattico a caratteri ingranditi a favore di studenti con disabilità visiva - specifico per studenti ipovedenti - e realizzato secondo criteri individuati in collaborazione con il tiflologo;
- libri di testo scolastici elaborati secondo criteri tiflodidattici ed efficaci nella loro fruibilità in braille, a caratteri ingranditi e su supporto informatico (se in registrazione vocale, realizzati in modalità Daisy). L'importo massimo riconoscibile è pari a € 1.500,00 per gli alunni della scuola dell'infanzia e di € 2.500,00 per gli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sempre nei limiti massimi dell'importo del PI riconosciuto. Agli studenti non vedenti/ipovedenti, salvo impedimenti oggettivi personali riscontrati dal tiflologo, nei modi e nei tempi confacenti allo sviluppo cognitivo e al percorso formativo dello studente, deve essere insegnato l'uso del sistema di letto/scrittura Braille. Per gli studenti ipovedenti l'uso delle fotocopie ingrandite deve essere limitato a sporadiche occasioni, dovute a necessità impreviste, urgenti, o dettate da particolari situazioni didattiche non preventivamente programmabili in tempo utile a consentire la preparazione di materiale ingrandito e fruibile da computer o da stampa;

per gli studenti sordi: È auspicabile l'utilizzo di strumenti che facilitino i processi di apprendimento; si sottolinea che le nuove tecnologie per la didattica possono aiutare a superare o diminuire le difficoltà di apprendimento e contribuire al successo formativo. Le tecnologie informatiche consentono infatti adattamenti nell'utilizzo dei computer, l'uso di immagini e di animazioni, sottotitoli ecc. Nella didattica, i docenti possono preparare lezioni con PowerPoint o costruire ipertesti, mentre gli studenti possono utilizzare diversi software specifici di supporto all'apprendimento, vocabolari multimediali, editor testuali con immagini ed altro ancora. Esistono infatti sistemi interattivi dinamici, che consentono metodologie didattiche attive, costruttivistiche e soluzioni strategiche centrate sulla rappresentazione, come ad esempio le mappe concettuali per lo studio. Per chi utilizza la lingua dei segni italiana (LIS), inoltre, sono disponibili dizionari italiano-LIS. Sono inoltre molto utili per i sordi oralisti (non segnanti) o con impianto cocleare gli strumenti di trasmissione audio di uso personale come i cavi ad induzione, bluetooth collegabili ai computer per le comunicazioni audio-video o gli strumenti per il riconoscimento vocale, o qualunque sistema, attrezzatura o ausilio che faciliti notevolmente le comunicazioni a distanza anche in ambito scolastico. Gli strumenti didattici sono utili sia allo svolgimento del lavoro dell'assistente sia per l'apprendimento dell'alunno/studente sordo; generalmente per i più piccoli si tratta di video-libri (DVD) interattivi che consentano differenti modalità di fruizione (come ad

esempio: Lingua dei Segni Italiana, ma anche audio per la condivisione dello strumento con i compagni di classe udenti il tutto supportato da immagini e testo). Testi specifici adatti agli studenti sordi sono quelli che consentono di

insegnare e di imparare con l'uso delle mappe e di strategie logico-visive per l'organizzazione delle conoscenze; schede visive per imparare la Lingua dei Segni, racconti illustrati per stimolare le abilità percettive, software per mappe concettuali didattiche. L'importo massimo riconoscibile è pari a € 700,00 per gli alunni della scuola dell'infanzia e a € 1.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sempre nei limiti massimi dell'importo del PI riconosciuto.

Modello organizzativo

I servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale sono garantiti dalle ATS, tramite gli Enti erogatori qualificati (in forma singola o in rete) individuati dalle ATS stesse, attraverso apposita manifestazione di interesse sulla base dei criteri definiti dall'allegato A) alla presente deliberazione, paragrafo "Requisiti organizzativi e di personale", cui si rimanda. Le ATS, nell'ambito del proprio ruolo di governance, effettuano le necessarie valutazioni e assumono le scelte conseguenti, nell'ambito di particolari specificità. All'attuazione di tale processo concorrono inoltre i Comuni che verificano la documentazione prodotta dalle famiglie in fase di presentazione della domanda mediante piattaforma regionale, i dati relativi allo studente e validano la domanda. I Comuni provvedono inoltre alla predisposizione del progetto individuale, di cui all'art.14 della L.328/2000, indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

L'erogazione dei servizi di supporto all'inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale è sostenuta da Regione Lombardia, mediante attribuzione alle ATS delle risorse finanziarie necessarie sulla base del fabbisogno annuo rilevato nell'anno scolastico precedente ed eventualmente rimodulato in ragione delle ulteriori necessità. È compito della Cabina di regia, costituita (ai sensi della l.r.23/2015) nell'ambito del Dipartimento PIPSS, dotarsi delle necessarie modalità di confronto e di raccordo con le ASST e con i Comuni/Ambiti, anche in ordine alla definizione della programmazione zonale, al fine di garantire omogeneità degli interventi sul territorio e integrazione con gli altri interventi sociali e sociosanitari che si rendessero necessari da parte dei Comuni e/o ASST a favore degli studenti con disabilità sensoriale.

Modalità di attivazione del servizio

Il Servizio di inclusione scolastica è attivato a seguito di presentazione della domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale a partire dall'8 giugno 2020.

La domanda è presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, corredata da: 1. documentazione sanitaria attestante la disabilità sensoriale; 2. informativa privacy; 3. diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione; 4. verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dello studente disabile ai sensi del DPCM 185/2006, della DGR 3449/2006, integrata dalla DGR 2185/2011;

5. copia del documento di identità di colui che presenta la domanda.

Considerata la situazione emergenziale Covid-19 per tutte le certificazioni in scadenza e da allegare alla domanda, si richiama la nota inviata dalla DG Welfare alle ATS prot. G1.2020.0018412 del 27/04/2020, con la quale si stabilisce che le stesse sono prorogate di un anno.

Il Comune procede alla verifica e validazione dei dati inseriti dalla famiglia nella piattaforma regionale. Una volta concluso l'iter da parte del Comune, il sistema genera una e mail con la quale viene comunicata alla famiglia l'avvenuta validazione e potrà procedere alla scelta dell'Ente erogatore presente nell'elenco già approvato dalle ATS. L'Ente erogatore qualificato scelto e autorizzato alla presa in carico dalla famiglia, predispone il Piano Individuale che deve essere condiviso e sottoscritto dalla medesima. L'Ente erogatore, nei successivi 20 giorni, procede al contestuale inserimento nella piattaforma regionale, e comunque non oltre il 31 luglio, sia dell'autorizzazione della presa in carico dalla famiglia che del Piano individuale condiviso e sottoscritto, al fine di consentire la validazione definitiva da parte della ATS per il riconoscimento della spesa entro i successivi 15 giorni. Il rispetto di tali termini garantisce l'attivazione del servizio contestualmente all'avvio dell'anno scolastico, a condizione che tutti i soggetti coinvolti rispettino la tempistica sopra evidenziata.

Il Piano Individuale viene definito dall'Ente erogatore qualificato, con il coinvolgimento della famiglia in una logica di inclusione scolastica e in raccordo con il Comune che, di norma, provvede alla predisposizione del progetto individuale, di cui all'art.14 della L.328/2000, indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione. L'Ente erogatore qualificato fornisce tutti gli interventi previsti nel Piano Individuale garantendo l'assistente alla comunicazione, il tiflogo/tifloinformatico, laddove previsto, e il materiale didattico. Gli enti erogatori sono sempre responsabili dell'esecuzione degli interventi e servizi assunti nei confronti delle ATS, degli istituti scolastici e formativi e di terzi. Essi sono responsabili altresì dell'operato dei loro dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare

ai citati enti. Con successivo atto del dirigente competente verranno fornite indicazioni per presentare la domanda di attivazione del servizio.

Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo La Regione garantisce alle ATS le risorse finanziarie per l'attivazione dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale. L'Ente Erogatore, anche attraverso l'individuazione di una figura professionale responsabile del Piano Individuale, deve garantire le necessarie azioni relative all'attuazione del Piano stesso (incontri con la scuola, con gli specialisti, con la famiglia, predisposizione di specifico materiale), per le quali viene riconosciuta una quota forfettaria di € 200,00 per ciascun Piano Individuale (erogabile una sola volta). Si specifica che, nel caso di due Enti erogatori qualificati coinvolti per il medesimo studente con disabilità sensoriale, la quota di € 200,00 viene riconosciuta all'Ente preposto al coordinamento, mentre, nel caso eccezionale di passaggio ad altro Ente erogatore qualificato nel corso dell'anno, viene erogata proporzionalmente al periodo di attività svolta.

Il Piano Individuale, tenuto conto del valore dei singoli interventi e in relazione alla gravità e alle effettive esigenze dello studente, è determinato fino a un massimo di € 6.700,00 o € 7.900,00. I Piani dovranno mantenere le ore previste nel precedente anno scolastico: la eventuale modifica argomentata e l'esigenza di incremento di ore dettagliatamente motivata, dovrà essere comunque oggetto di autorizzazione da parte di ATS. I Piani Individuali fino ad un massimo di € 7.900,00, possono essere validati solo in caso di studenti con disabilità sensoriale nelle seguenti condizioni: • pluridisabili; • figli di genitori con disabilità sensoriale; • conviventi con fratelli con disabilità sensoriale.

Si precisa, che qualora, a carico di uno stesso studente con pluridisabilità fossero definiti due PI erogati da due diversi enti erogatori, l'ammontare massimo complessivo ammissibile è sempre pari a € 7.900,00.

Al di fuori di quanto sopra citato, soltanto eccezionalmente in caso di particolari esigenze legate alla complessità del caso, debitamente valutate e dettagliatamente motivate nel Piano Individuale, e concordate con la Regione, le ATS possono validare Piani Individuali oltre € 6.700,00 Si precisa, inoltre, che le ore di personale non utilizzate, non sono compensabili con materiale didattico o altri strumenti. In caso di variazione del bisogno assistenziale, il Piano Individuale può essere rimodulato, nel corso dell'anno scolastico e comunque entro il mese di gennaio. La Regione provvede a liquidare alle ATS le risorse necessarie in due fasi: • prima quota pari alle risorse previste per l'esercizio 2020 entro la fine di luglio • seconda quota a saldo pari alle risorse previste per l'esercizio 2021 entro il mese di febbraio.

Le ATS devono utilizzare le eventuali risorse residue dell'anno scolastico precedente previa comunicazione alla Regione Lombardia.

Le ATS corrispondono le risorse agli Enti erogatori qualificati in tre fasi: • anticipo del 40% a inizio anno scolastico unitamente alla quota forfettaria di € 200 per ciascun Piano Individuale; • seconda quota pari al 30% entro il mese di febbraio. L'Ente erogatore qualificato invia relazione intermedia relativa ai singoli piani e all'intero processo, indicando, tra l'altro, il numero dei piani individuali validati, il numero dei piani sospesi; • il restante 30% a saldo, a seguito di verifica da parte della ATS dell'attività svolta dall'Ente erogatore qualificato e dei singoli Piani Individuali.

Ai fini della liquidazione del contributo, gli Enti erogatori sono tenuti a trasmettere alle ATS, tramite piattaforma regionale la seguente documentazione:

- Relazioni di rendicontazione intermedia e finale giustificative delle spese sostenute
- Attestazione di regolare esecuzione del servizio, completa dei giustificativi di spesa

Verifiche, monitoraggio e rendicontazione Le ATS governano e vigilano sul rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti linee guida. Le ATS sono inoltre tenute:

- ad alimentare il monitoraggio regionale sull'apposita piattaforma regionale trasmettendo i dati relativi all'attivazione dei servizi e all'assegnazione dei contributi;
- a conservare, per ciascun anno scolastico e formativo, la documentazione giustificativa dei servizi erogati dagli enti erogatori qualificati e i relativi atti contabili per consentire le verifiche, a campione, svolte dagli Uffici regionali.

Al fine di verificare il regolare svolgimento degli interventi, nonché l'efficienza e l'efficacia della loro gestione, le ATS, dispongono i controlli relativi all'attuazione delle presenti linee guida. Gli enti erogatori qualificati trasmettono mediante la piattaforma regionale la documentazione attestante l'erogazione del contributo e la documentazione dei servizi erogati con i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche da parte dell'ATS e degli Uffici regionali.